

TI_GERICHTE 11.2002.53 vom 23. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.53

FR: TI_GERICHTE 11.2002.53 du 23 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2002.53 del 23 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Gli appellanti ribadiscono che, nella misura in cui è stata pronunciata la separazione dei beni, l'attrice non ha più alcuna pretesa derivante dalla convenzione matrimoniale, ma solo spettanze in esito alla liquidazione della comunione dei beni. Ritengono pertanto che i diritti vantati nei loro confronti non abbiano natura reale e che l'attrice non possa essere iscritta quale proprietaria comune, ma debba far valere le sue pretese davanti al giudice germanico competente, la successione essendosi aperta in quello Stato.

E. 3

Dagli atti risulta che – come detto – il 5 luglio 1994 _____ e _____ hanno adottato il regime della comunione dei beni. Ciò ha comportato la riunione in un'unica entità di tutta la sostanza e di tutti i redditi dei coniugi, salvo i beni propri (art. 222 cpv. 1 CC) e quelli che i coniugi stessi hanno – eventualmente – escluso dalla comunione (art. 224 CC). In concreto le parti non hanno escluso alcun immobile dalla comunione dei beni (doc. B). Alla firma della convenzione matrimoniale i fondi appartenenti all'uno o all'altra sono diventati così – per legge – proprietà comune di entrambi. Quanto all'iscrizione nel registro fondiario, essa avrebbe avuto effetto meramente dichiarativo e ogni coniuge avrebbe potuto conseguirla dietro semplice richiesta (art. 665 cpv. 3; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, *Les effets du mariage*, Berna 2000, pag. 645 n. 1643 seg.). Tanto meno sarebbe occorsa quindi un'azione giudiziaria, l'iscrizione nel registro di cui si sarebbe chiesta la modifica in virtù dell'art. 963 cpv. 2 non essendo ingiustificata (Deschenaux in: *Traité de droit suisse*, vol. V, tomo II/2, pag. 264; Steinauer, *Les droits réels*, vol. I, 3^a edizione, pag. 208 n. 746a).

E. 4

Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare il 26 aprile 2001 giudicando la procedura cautelare (inc. _____ . _____ . _____), il 22 dicembre 1999 l'attrice aveva diritto di essere iscritta nel registro fondiario come proprietaria comune dei fondi intestati al marito (doc. H). A torto l'ufficiale aveva respinto perciò la richiesta, sostenendo la necessità del consenso degli eredi del marito o di un'autorizzazione del giudice (doc. I). Se non che, tale decisione non era stata impugnata e aveva assunto così carattere definitivo (art. 24 cpv. 3 RRF). Né l'istante poteva ovviare all'inconveniente presentando la medesima richiesta una seconda volta sulla base degli stessi documenti giustificativi, né l'ufficiale poteva rivedere la propria decisione (Steinauer, *op. cit.*, pag. 208 n. 854d; Deschenaux, *op. cit.*, pag. 122). Per ottenere la sua iscrizione come

proprietaria comune non rimaneva dunque all'attrice che promuovere una causa intesa all'accertamento del proprio buon diritto.

E. 5

È vero che in concreto il Pretore ha pronunciato, il 9 novembre 1995, la separazione dei beni (ciò che ha posto termine al precedente regime della comunione dei beni), ma poco importa. Intanto, come rileva anche il Pretore, fino alla liquidazione del regime la moglie rimane formalmente e materialmente proprietaria comune dei fondi in questione. Inoltre, il 15 novembre 1996 lo stesso Pretore ha ripristinato il regime della comunione dei beni, revocando il precedente decreto del 9 novembre 1995, ciò che ha nuovamente riunito in un'unica entità tutta la sostanza e tutti i redditi dei coniugi. Quand'anche la comunione dei beni fosse stata liquidata, dunque, i beni del marito – tra cui gli immobili di _____ – sarebbero tornati in proprietà comune delle parti per effetto del decreto 15 novembre 1996. Ne segue che alla morte del marito, avvenuta il _____ 1997, la comunione dei beni continuava a esplicare i suoi effetti e che gli eredi del defunto si ritrovano ora proprietari comuni dei fondi insieme con l'attrice (Deschenaux/Steinauer/Baddeley , op. cit., pag. 713 n. 1864). Contrariamente all'opinione degli appellanti, in concreto non si tratta pertanto di iscrivere una pretesa in liquidazione del precedente regime dei beni, bensì pretese reali dell'attrice sgorganti dalla convenzione matrimoniale che istituiva la comunione dei beni. Quanto alla morte del marito, essa non inibisce l'azione di accertamento. Anzi, l'iscrizione di un trapasso in proprietà comune per effetto di una convenzione matrimoniale può essere chiesta anche dopo lo scioglimento del regime per morte di uno dei coniugi (Schmid , Ehegüterrecht und grundbuchrechtliche Aspekte, in: ZBGR 83/2002 pag. 337 a metà). Su questo punto l'appello, non privo di leggerezza, deve pertanto essere respinto.

E. 6

Il Pretore ha fissato l'indennità per ripetibili dovuta all'attrice in fr. 30 000.–, senza spiegare come sia giunto a tale cifra. Gli appellanti criticano simile ammontare e affermano che per una decina d'ore di lavoro il legale della controparte non può esporre un onorario superiore a fr. 3000.–, la causa non avendo richiesto nemmeno un'istruttoria. L'attrice obietta dal canto suo, nelle osservazioni all'appello, che l'importo di fr. 30 000.– tiene conto dell'alto valore litigioso (superiore a fr. 1 750 000.–) e delle difficoltà giuridiche (che hanno comportato un impegno di almeno 75 ore), come pure dell'accanimento dimostrato dai convenuti e dalle responsabilità correlate all'adempimento del mandato.

E. 7

Giusta l'art. 150 CPC l'indennità per ripetibili è fissata, nella misura in cui è destinata a coprire gli oneri di patrocinio, entro i limiti della tariffa dell'Ordine degli avvocati (RL 3.2.1.1.2). Questa prevede che in ogni pratica avente un valore determinato o determinabile l'onorario dell'avvocato è stabilito in base a percentuali del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella massima l'onorario va commisurato poi caso per caso, secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). Ai fini delle ripetibili, in ogni modo, la tariffa non vincola il giudice (Rep. 1985 pag. 96), nel senso che quest'ultimo fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).

E. 8

Ciò premesso, occorre accertare anzitutto il valore litigioso, per la cui determinazione fanno stato le norme della procedura civile (art. 9 cpv. 2 TOA). Ora, l'art. 5 CPC stabilisce che se l'oggetto della lite è valutabile in denaro, come nella fattispecie, il valore litigioso è determinato dalla domanda (art. 5 CPC). In base alla domanda si determina anche il valore delle cause riguardanti beni mobili o immobili (art. 9 cpv. 1 CPC). In concreto l'attrice ha postulato l'iscrizione dei beni litigiosi in proprietà comune, limitandosi a indicare nella petizione un valore litigioso “superiore a fr. 8000.–”. Invitata dal Pretore a precisarne l'ammontare, essa ha comunicato il 14 gennaio 2000 di stimarlo in fr. 500 000.–. Non risulta che la controparte abbia mosso contestazioni, sicché nelle circostanze descritte il Pretore era vincolato per principio al valore indicato (I CCA, sentenza dell'8 febbraio 1998 in re F., citata in Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 9). Se non che, in concreto, gli estratti del registro fondiario attestavano un valore di stima complessivo di fr. 1 398 100.– (doc. D a G). L'importo di fr. 500 000.– appariva, già a prima vista, manifestamente inattendibile, il valore di stima potendosi ragionevolmente presumere – in mancanza d'altro – un valore minimo (Cocchi / Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 9 CPC). Ragionevolmente il Pretore avrebbe dovuto fondarsi di conseguenza sull'ammontare di quest'ultimo.

E. 9

Per pratiche il cui valore si situa tra fr. 500 000.– e fr. 1500 000.–l'art. 9 cpv. 1 TOA prevede un onorario dell'avvocato compreso fra il 4 e il 7% del valore medesimo. Nella fattispecie la causa non appariva di grande complessità, né dal profilo fattuale né da quello legale. Gli “approfondimenti giuridici” cui accenna genericamente l'attrice non richiedevano eccezionale impegno, mentre i fatti erano pacifici. L'asserito “accanimento” dei convenuti è consistito, per altro, in una ferma e legittima difesa dei propri interessi. Anzi, alla petizione dell'attrice (6 pagine) costoro hanno risposto con un allegato finanche laconico (3 pagine). Non vi è stata istruttoria – a conferma che i fatti erano chiari – e il memoriale conclusivo dell'attrice consta di 4 pagine in tutto. Tenuto calcolo dei criteri generali posti dall'art. 8 TOA, appare adeguato applicare alla fattispecie quindi la percentuale medio-bassa del 5%. Nell'ipotesi di una causa ordinaria implicante analoghi problemi di fatto e di diritto, l'onorario dell'avvocato a norma dell'art. 9 cpv. 1 TOA sarebbe risultato così di fr. 69 905.– (5% di fr. 1 398 100.–). Il fatto è che un simile compenso sarebbe apparso, già d'acchito, esorbitante per rapporto all'impegno richiesto al patrocinatore nel caso precipuo. Il Pretore avrebbe dovuto far capo di conseguenza all'art. 11 cpv. 1 TOA, secondo cui nelle pratiche di alto valore che hanno richiesto al legale un impegno limitato, l'onorario “normale” va calcolato non solo in base al valore litigioso (come dispone l'art. 9 cpv. 1 TOA), ma anche sulla scorta del dispendio orario. Il Consiglio di moderazione ricorre in tali circostanze alla combinazione dei due parametri (valore e tempo) attraverso la formula: $O = 2 \times Ov \times Ot$ dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15).

E. 10

Nella fattispecie il patrocinatore dell'attrice ha indicato di aver dedicato alla pratica almeno 75 ore di lavoro. Per la stesura dei due memoriali (invero stringati), la partecipazione all'udienza preliminare, la stesura della corrispondenza (4 lettere) e i presumibili colloqui con la cliente, si può ragionevolmente supporre tuttavia che un avvocato solerte e speditivo non avrebbe impiegato complessivamente più di una trentina d'ore (16 per la redazione

degli scritti, 4 per la preparazione e la partecipazione all'unica udienza, 10 ore per la corrispondenza e i colloqui). In tali condizioni un'indennità di fr. 69 905.– equivarrebbe a una remunerazione oraria di circa fr. 2330.–, sicuramente esagerata. Dipartendosi da una retribuzione di fr. 350.– l'ora, adeguata alla particolarità del caso (compresi gli alti valori patrimoniali in discussione), il presumibile onorario spettante al patrocinatore dell'attrice ammonta perciò a: $2 \times 69\,905 \times 10\,500 = \text{fr. } 18\,257.–$. $69\,905 + 10\,500$ Aggiungendo le spese vive della parte e del patrocinatore, l'indennità può equitativamente essere fissata in complessivi fr. 20 000.–. In proposito l'appello va parzialmente accolto.

E. 11

L'attrice insta in via subordinata affinché il comportamento processuale degli appellanti sia dichiarato temerario nel senso dell'art. 152 CPC. La domanda va respinta già per il fatto che l'appello merita parziale accoglimento. Oltre a ciò, la responsabilità aggravata dell'art. 152 cpv. 1 CPC presuppone che la parte agisca “con manifesta ingiustizia”, ovvero con sconsiderata arditezza o inammissibile leggerezza. Il ricorso degli appellanti si rivela, almeno in parte, fondato e non integra pertanto gli estremi dell'art. 152 cpv. 1 CPC.

E. 12

Gli oneri processuali del pronunciato odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). A tale proposito i convenuti ottengono causa parzialmente vinta solo sull'indennità per ripetibili di prima sede, mentre escono perdenti sul resto. Si giustifica pertanto di porre a loro carico la quasi integralità dei costi, addebitando equitativamente all'attrice la quota di un ventesimo, e di obbligarli a rifondere all'attrice una corrispondente indennità per ripetibili ridotte. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato: La tassa di giustizia di fr. 7'000.– e le spese di fr. 50.–, da anticipare dall'attrice, sono poste a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno all'attrice, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 20 000.– per ripetibili. 2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 3500.– b) spese fr. 50.– fr. 3550.– sono posti per un ventesimo a carico di _____ e per il resto a carico di _____. e _____ in solido, che rifonderanno ad _____, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1600.– per ripetibili ridotte. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ La segretaria _____